

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

13 aprile 2016 (*)

«Gratuito patrocinio – Domanda depositata anteriormente alla presentazione di un ricorso –
Ricorso avverso la decisione di registrare un’iniziativa dei cittadini – Irricevibilità
manifesta»

Nella causa T-46/16 AJ,

MV, con sede in Roma (Italia),

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di gratuito patrocinio ai sensi dell’articolo 147 del regolamento di procedura del Tribunale,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE,

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 gennaio 2016, la parte ricorrente, MV, chiede l’ammissione al gratuito patrocinio, a norma del disposto dell’articolo 147 del regolamento di procedura del Tribunale, allo scopo di presentare un ricorso volto all’annullamento della decisione della Commissione europea del 9 dicembre 2015, con la quale quest’ultima ha registrato la proposta d’iniziativa dei cittadini intitolata «Mum, Dad & Kids – European Citizens’ Initiative to protect Marriage and Family».
- 2 In forza dell’articolo 148, paragrafo 1, del regolamento di procedura, alla luce degli elementi forniti, non occorre chiedere alla parte convenuta di presentare le sue osservazioni, dato che sussistono le condizioni previste dall’articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
- 3 Secondo l’articolo 146, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, infatti, la concessione del gratuito patrocinio è assoggettata alla duplice condizione che, da un lato, il richiedente, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese collegate all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale e, dall’altra, la sua azione non appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata in diritto.

- 4 Orbene, nel caso di specie la domanda del richiedente deve essere respinta senza che sia necessario valutare la sua situazione economica, in quanto l'azione che intende proporre risulta manifestamente irricevibile.
- 5 In proposito, secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni che possono formare oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE solo i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (sentenze dell'11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9 e del 9 dicembre 2014, Schönberger/Parlamento, C-261/13 P, Racc., EU:C:2014:2423, punto 13).
- 6 Alcune decisioni di carattere procedurale possono produrre effetti giuridici vincolanti e definitivi ai sensi dell'articolo 263 TFUE. Si tratta, da una parte, di decisioni che, pur costituendo fasi di una procedura amministrativa in corso, non si limitano a creare le condizioni per l'ulteriore svolgimento di quest'ultima, ma producono effetti che vanno al di là dell'ambito procedurale e modificano i diritti e gli obblighi degli interessati sul piano sostanziale. D'altra parte, alcune decisioni di carattere procedurale sono impugnabili in quanto arrecano pregiudizio a diritti procedurali (sentenza del 15 gennaio 2003, Philip Morris International/Commissione, T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 e T-272/01, Racc., EU:T:2003:6, punti 96, 97 e 99).
- 7 Ad esempio, il Tribunale ha giudicato ricevibile il ricorso di annullamento presentato avverso la decisione della Commissione che, basandosi sull'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65, pag. 1), rifiutava la registrazione di un'iniziativa dei cittadini (v., in questo senso, sentenza del 30 settembre 2015, Anagnostakis/Commissione, T-450/12, EU:T:2015:739, punto 25).
- 8 Analogamente, la Corte di giustizia ha statuito che la decisione con la quale il Parlamento europeo, investito di una petizione, considera che quest'ultima non soddisfi i requisiti previsti dall'articolo 227 TFUE, deve poter formare oggetto di un controllo giurisdizionale, atteso che essa è idonea ad incidere sul diritto di petizione dell'interessato. Lo stesso vale per la decisione con la quale il Parlamento, disconoscendo la sostanza stessa del diritto di petizione, rifiutasse o si astenesse dal prendere visione di una petizione indirizzatagli e, pertanto, dal verificare se essa soddisfi i requisiti stabiliti all'articolo 227 TFUE (sentenza del 9 dicembre 2014, Schönberger/Parlamento, C-261/13 P, Racc., EU:C:2014:2423, punto 22).
- 9 Tuttavia, nel caso di specie, la parte ricorrente intende proporre un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione con la quale quest'ultima ha registrato una proposta di iniziativa dei cittadini a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 211/2011.
- 10 Orbene, in forza dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 211/2011, una decisione del genere si limita a dichiarare che sono stati rispettati una serie di criteri di carattere formale relativi al comitato di iniziativa e che la proposta di iniziativa non esula manifestamente dalla competenza della Commissione a presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, che essa non è stata presentata in modo manifestamente ingiurioso, o che non ha un contenuto futile o vessatorio o manifestamente contrario ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 TUE. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 211/2011, la decisione sfocia nell'iscrizione dell'iniziativa nel registro elettronico della Commissione. Si tratta unicamente di una prima fase, che deve essere completata affinché il comitato d'iniziativa proceda alla raccolta delle dichiarazioni di sostegno e, a condizione che siano state rispettate tutte le procedure e le condizioni rilevanti

previste nel regolamento n. 211/2011, esso possa presentare l'iniziativa dei cittadini alla Commissione, di modo che quest'ultima la esamini ed esponga le conclusioni giuridiche e politiche su tale iniziativa, nonché l'eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso.

- 11 Una decisione di questo tipo, di per sé, non modifica i diritti e gli obblighi del ricorrente sul piano sostanziale e non attenta neppure ai suoi diritti procedurali.
- 12 Di conseguenza, occorre trarre la conclusione che la decisione contro cui il richiedente intende presentare ricorso non costituisce un atto impugnabile e che, pertanto, il ricorso che esso mira a presentare risulta manifestamente irricevibile.
- 13 Atteso che il ricorso che la parte ricorrente intende presentare risulta manifestamente irricevibile, ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la sua domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta senza che sia necessario esaminare se ricorrono le altre condizioni previste al citato articolo.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

La domanda di gratuito patrocinio di MV è respinta.

Lussemburgo, 13 aprile 2016

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

M. Jaeger

* Lingua processuale: l'italiano.